

404187



= CONTRATTO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI =

N. 31174 Repertorio

= ALLOGGI I.N.U.I.S. =

N. 2845 Raccolta

Esente da bollo ed equiparato alla Amministrazione dello Stato ai sensi degli art. 33 e 392 del Testo Unico delle disposizioni sulla Edilizia Popolare ed Economica, approvate con R.D. 28 Aprile 1928, N. 1165 e ai sensi dell'art. 59 della tabella B allegata al D.P.R. 25 giugno 1953 n. 492. -----

Con la presente privata scrittura, da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti: -----

Dottor MAZZILLI TEOBALDO, nato a Foggia il 16 luglio 1913 e domiciliato in Brindisi per la carica, Intendente di Finanza di Brindisi, quale Presidente del Comitato Provinciale e legale rappresentante dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) con sede in ROMA alla Via Lariano 15, regolarmente e debitamente delegato dal Comitato Centrale dell'Istituto medesimo con deliberazione in data 18 ottobre 1960, Numero 57, che in copia conforme trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "A", da una parte, e: -----

il Signor FRANCO rag. AUGUSTO, nato a Roma il 19 novembre 1912 e domiciliato in Brindisi alla Via San

ta Teresa n.4, dall'altra,

si conviene e si stipula quanto segue: -

ARTICOLO I°

Ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina della Legge 21 marzo 1958, Numero 447 e del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 Numero 2, l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS), come sopra rappresentato, vende, con le limitazioni di cui all'articolo 15 del citato Decreto 17 gennaio 1959 Numero 2, riportato nell'articolo 2° della presente scrittura, al Signor Francot Augusto che acquista per sé ed i suoi aventi causa, l'alloggio sito nel fabbricato posto in Brindisi, Via Santa Teresa N.4 - scala A - al piano rialzato - distinto con il numero interno uno (1), composto di vani contabili sei (6), oltre la proprietà pre quota e l'uso in comune delle cose indivise. -

Detto fabbricato confina sui quattro lati con la detta Via Santa Teresa. -

Lo stesso fabbricato è segnato in Catasto alla partita 2235 - mappa 190 - particella 276. -

L'appartamento oggetto del presente contratto confina: ad ovest con Lerri Giovanna vedova Liguori e restanti lati con la Via Santa Teresa. -

E' compresa nella vendita una cantina distinta con

2) il numero sei (6) e confinante: a nord con il corridoio di disimpegno, a sud con Via Santa Teresa, ad est con la cantina distinta con il numero uno (1) e ad ovest con quella distinta con il numero sette (7).-

L'appartamento e la cantina meglio vedonsi nella pianta che, firmata dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la lettera "B". -

L'appartamento viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione e migliorie. -

Il Signor FRANCO AUGUSTO dichiara di avere perfetta conoscenza di detto stato materiale e giuridico, e però diriceversi l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive, e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza garanzia per vizi occulti. -

ARTICOLO 2°

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire DUEMILIONICENTOQUINDICIMILAQUATTROCENTOCINQUANTA (L. 2.115.450.-) da pagarsi in duecentoquaranta (240) rate mensili costanti posticipate di Lire QUATTORDICIMILASETTECENTOTRENTACINQUE (L. 14.735.-) ciascuna per venti (20) anni, quali risultano dall'applicazione del tasso del cinque per cento.

tanta per cento (5,80%), a mezzo di versamento sul c/c postale Numero 1/36719 intestato "INCIS -Servizio Cassa DD.PP. per alienazione stabili- Via Iaria-na 15 - ROMA". -

Il versamento delle rate mensili deve essere effettuato entro e non oltre la fine di ciascun mese, nell'apposito conto corrente postale, intestato come sopra, all'Ente venditore. -

In caso di ritardo, salvo l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura del cinque per cento.

Il Trasferimento della proprietà avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato, e pertanto il presente atto non verrà né trascritto né volturato, fino al pagamento totale del prezzo stesso, come sopra convenuto. -

Il Signor FRANCOT AUGUSTO potrà, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non ancora corrisposta. -

La mancata corresponsione di sei mensilità consecutive importa la decadenza del diritto al trasferimento della proprietà. -

Tuttavia, entro i tre mesi successivi, il Signor FRANCOT AUGUSTO può sanare la morosità, nel qual caso è reintegrato nel suo originario diritto. -

3) Il Signor FRANCOT AUGUSTO, se decaduto, ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto. -

ARTICOLO 3°

Il Signor FRANCOT AUGUSTO dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione. -

Il venditore Istituto, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento è esente dalla imposta sul patrimonio, a termini del R.D.L. 5 ottobre 1936 Numero 1743, convertito nella Legge 14 gennaio 1937 Numero 1451. -

Il Signor FRANCOT AUGUSTO ha diritto - appena pagate integralmente il prezzo di acquisto, e quindi verificatosi il trasferimento della proprietà - alla cancellazione della ipoteca gravante sullo stabile, così come dispone il secondo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 e per l'effetto l'Istituto venditore dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, a provvedere entro breve termine, alla cancellazione della ipoteca stessa. -

ARTICOLO 4°

Fino al trasferimento agli inquilini della proprie-

tà di tutti gli alloggi dello stabile nel quale è posto quello di cui al presente contratto, l'Istituto venditore ha facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile stesso, che non siano eseguiti dai condomini, recuperando le spese. -

ARTICOLO 5°

Il Signor FRANCOT AUGUSTO non potrà, per dieci anni dalla data di trasferimento in suo favore della proprietà dell'alloggio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2°, ma comunque per non oltre quindici anni da oggi, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato, così come dispone l'articolo 16 secondo comma del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2. -

I contratti di alienazione che fossero stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sarebbero nulli di pieno diritto. -

ARTICOLO 6°

Previo consenso del Ministero dei Lavori Pubblici, che potrà delegarne la facoltà ai suoi Organi decentrati, nel caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del proprio nucleo familiare, o per altri gravi motivi, il Signor FRANCOT AUGUSTO potrà affittare l'allog-

alloggio acquistato. -

Il consenso di cui al precedente comma si intende tacitamente accordato, ove siano decorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, senza che sia stata data alcuna risposta. -

Nel caso di trasferimento volontario, il Signor FRANCOT AUGUSTO perderà il diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio. -

Ad esso spetterà la restituzione delle somme già versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto. -

ARTICOLO 7°

In relazione al disposto del primo comma dell'articolo 18 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2, l'amministrazione dello stabile rimarrà all'Istituto venditore, sino a quando non sarà stata effettuata la cessione di tutti gli alloggi dello stabile stesso. -

Per le spese dei servizi e per le altre indicate nell'articolo 21 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvate con R.D. 28 aprile 1938 Numero 1165 e successive modificazioni, escluse quelle riguardanti il deperimento e le perdite per affitti eventuali, il Signor FRANCOT AUGUSTO si obbliga di corrispondere all'Istituto la quota di spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio ven

dutogli, già inclusa nel canone di locazione, determinata sulla base del piano finanziario approvato dai Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro con Decreto Numero 7548/2 del 27 luglio 1957, salve le eventuali successive variazioni da approvarsi dai detti Ministeri. -

Le spese inerenti ai servizi (portiere, acqua, illuminazione locali comuni, ecc.), quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dello stabile, e tutte le altre, saranno regolate in via amministrativa, con il versamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto, da effettuarsi annualmente ed al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -

Allorchè sarà effettuata la cessione di tutti gli alloggi dello stabile, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici apposito Regolamento di amministrazione, che il Signor FRANCO ANGUSTO si impegna di osservare, sin da ora, fino a quando non sarà passata agli assegnatari tutti la proprietà degli alloggi predetti. -

ARTICOLO 8°

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Istituto venditore, come sopra rappresentato,
presso la Sede dell'Intendenza di Finanza in Brindisi;

- il Signor FRANCO AUGUSTO nell'alloggio acquista-
to in Brindisi alla Via Santa Teresa N. 4. -

ARTICOLO 9°

Per quanto non previste nel presente contratto val-
gono le disposizioni di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 17 gennaio 1959 Numero 2. -

ARTICOLO 10°

Le spese del presente contratto sono a carico esclu-
sive del Signor FRANCO AUGUSTO il quale intende av-
valersi delle agevolazioni fiscali concesse col ci-
tato Decreto Presidenziale 17 gennaio 1959 Numero 2. -

Il presente atto rimane depositato in atti del No-
taio LOIACONO VINCENZO da Brindisi che ne autentica
le firme. -

Brindisi, li 7 dicembre 1961. -

F/to: Teobaldo Mazzilli. -

F/to: Augusto Franco. -

Numero 31174 del Repertorio. -

= AUTENTICA DI FIRME =

= REPUBBLICA ITALIANA =

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio
in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Nota-

rile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi, ---

C E R T I F I C O

che previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori: ---

1°)-Dottor MAZZILLI TEOBALDO nato a Foggia il 16 luglio 1913 e domiciliato in Brindisi per la carica, Intendente di Finanza di Brindisi, quale Presidente del Comitato Provinciale e legale rappresentante dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) con sede in ROMA, e: ---

2°)-FRANCOT rag. AUGUSTO nato a Roma il 19 novembre 1912 e domiciliato in Brindisi alla Via Santa Teresa n. 4, ---

della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto, in mia presenza, la propria firma in calce, a margine dei fogli intermedi e sull'allegato del contratto che precede. ---

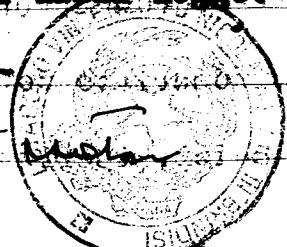
Richiesto in Brindisi addì sette dicembre millenovecentosessantuno (7-12-1961). ---

F/to: Vincenzo Loiacono Notaio. -

Registrato a Brindisi il 18-12-1961 al N. 4179-Mod. II°.-

La presente copia, conforme all'originale, si rilascia per tutti gli usi consentiti dalla legge. ---

Brindisi, li 23 dicembre 1961. -

Vincenzo Loiacono 

ALLEGATO "A" ===== N. 31174 del Repertorio. -

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO

STATO -I.N.C.I.S. = Esente da bollo ed equiparato

alla Amministrazione dello Stato ai sensi degli art.

33 e 392 del Testo Unico delle disposizioni sulla edi-

lizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 apri-

le 1928, N. 1165 e ai sensi dell'art. 59 della tabella

B allegata al D.P.R. 25/6/1953 n. 492. --COMITATO CENTRA-

LE = Seduta del 18 ottobre 1960 n. 57. --L'anno millesimo

vecentosessanta, il giorno 18 del mese di ottobre, alle

ore 17, nella consueta sala delle adunanze, in Via di

Villa Ada n. 55 in Roma, debitamente convocate, si è riu-

nito il Comitato Centrale di Amministrazione dell'IN-

CIS con l'intervento dei Sigg. OMISSIS. = Presenti 16

su 19 in carica. --Constatato il numero legale, il Pre-

sidente apre la seduta. = OMISSIS = Oggetto: Attuazio-

ne del D.P.R. 17/1/1959 n. 2 = Autorizzazione alle Rap-

presentanze a stipulare i contratti di cessione in

proprietà degli alloggi INCIS. --Come è noto, sono at-

tualmente in corso di stipulazione i contratti di ces-

sione in proprietà di alloggi dell'INCIS nelle Provin-

cie, a favore di assegnatari che ne hanno fatto richie-

sta. --Ad evitare che il Comitato Centrale dell'Isti-

tute debba di volta in volta autorizzare la singola

Rappresentanza, Intendente di Finanza o Sindaco, a sti-



ulare i contratti di cessione in proprietà, si ritiene che sia il caso di far adottare una deliverazione di massima. -- Si sottopone, pertanto all'approvazione il seguente provvedimento: -- IL COMITATO -- su parere conforme del Relatore ing. ALLEGRA, delibera di autorizzare, in sede di attuazione del D.P.R. 17/1/1959 n. 2, i singoli Intendenti di Finanza Presidenti dei Comitati Provinciali dell'INCIS, o Sindaci Presidenti dei Comitati Locali dell'INCIS, a stipulare nella città di rispettiva competenza i contratti di cessione in proprietà in favore di assegnatari di alloggi dell'Istituto che ne hanno fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti prescritti. -- OMISSIS -- IL SEGRETARIO P.te: Avv. Bruno Sargentini -- IL PRESIDENTE P.te: Avv. Umberto Ortolani. -- PER COPIA CONFORME -- Roma, 11 + 12 NOV. 1960. -- IL CAPO DEL SERVIZIO LEGALE ANN/VO -- SEGRETARIO DEL COMITATO CENTRALE -- (Avv. Bruno Sargentini) f.te: illegibile. -- Vi è bollo tondo -- "IST. NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO" --

